



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Metropolitan
Settore SATAS

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA PER ACCETTAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI UN SERVIZIO DI
ATTIVITÀ DI PRELIEVO PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO E DI ALTRE
PRESTAZIONI CORRELATE PRESSO ALCUNE SEDI TERRITORIALI E
OSPEDALIERE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA
CIG 8624061047



INDICE

Allegato 1: clausole vessatorie	2
Articolo 1 Oggetto del Servizio e durata.....	3
Articolo 2 Variazione nell'esecuzione contrattuale.....	3
Articolo 3 Avvio servizio e periodo di prova.....	3
Articolo 4 Tipologia e modalità di esecuzione del servizio	4
Articolo 5 Oneri a carico della ditta aggiudicataria	6
Articolo 6 Oneri a carico dell'AUSL di Bologna	7
Articolo 7 Personale impiegato, requisiti di professionalità	8
Articolo 8 - Reportistica.....	10
Articolo 9 Clausola sociale	10
Articolo 10 Osservanza sulle norme di sicurezza	10
Articolo 11 Polizze assicurative.....	11
Articolo 12 Controllo di qualità e penalità.....	11
Articolo 13 Risoluzione del contratto	12
Articolo 14 Sciopero e causa di forza maggiore	13
Articolo 15 Obbligo di Riservatezza dei dati.....	13
Articolo 16 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -.....	15
Articolo 17 Responsabilità.....	15
Articolo 18 Fatturazione, Pagamento e Ordini	15
Articolo 19 Cessione del contratto, cessione dei crediti , Modifiche del contratto e subappalto	18
Articolo 20 Recesso dal contratto	19
Articolo 21 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	19
Articolo 22 Controversie e Foro competente	21

Allegato 1: clausole vessatorie



Oggetto del Servizio e durata

L'affidamento del servizio ha per oggetto l'affidamento della gestione delle attività di prelievo di campioni biologici da svolgersi sulla base dei criteri e delle modalità meglio specificati nei successivi articoli e nel rispetto degli indirizzi e dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, presso alcune sedi territoriali e ospedaliere dell'AUSL di Bologna e sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.

Il servizio da svolgere, per una media settimanale di ca. 5404 prelievi, è sinteticamente riportato nella tabella di cui al successivo art.4.

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire l'esecuzione del servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dal presente Capitolato Speciale, dall'offerta economica e dall'offerta tecnico qualitativa, assicurando il risultato ottimale delle singole prestazioni.

La durata del servizio è prevista in 24 mesi con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione, rinnovabile per ulteriori 12 mesi previa verifica della qualità e del servizio erogato, oltre che alla sussistenza delle condizioni di convenienza economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato.

Alla scadenza del contratto e in attesa della definizione del nuovo, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall'AUSL, il servizio alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori sei mesi oltre alla scadenza naturale.

Articolo 1 Variazione nell'esecuzione contrattuale

I volumi di attività, le sedi e gli orari vengono indicati in base ai dati attuali con opportuni fattori di correzione e in ogni caso devono sempre intendersi presunti e indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti a nuovi indirizzi terapeutici e/o modifiche strutturali.

E' prevista un'eventuale estensione contrattuale pari al 40% dell'importo posto a base d'asta al fine di far fronte a nuove esigenze intervenute nel corso dell'appalto.

L'AUSL di Bologna potrà recedere anticipatamente dal contratto anche in forma parziale, qualora:

- nel servizio della stessa intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato;
- disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative, nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte e/o provvedano a disciplinare in ambito regionale il servizio in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal presente capitolato.

Il recesso avverrà previo preavviso scritto di almeno 30 giorni senza che la Ditta appaltatrice abbia diritto ad alcuna indennità di rivalsa salvo la corresponsione dei corrispettivi per i servizi già erogati.

Articolo 2 Avvio servizio e periodo di prova

La data di avvio del servizio indicata nel provvedimento di affidamento è da intendersi tassativa salvo eventuali dilazioni temporali eventualmente concordate tra le parti.



Per consentire un ordinato svolgimento delle attività nella fase iniziale del servizio la ditta dovrà programmare ed attuare una fase di pre-avvio di almeno 15 giorni prima dell'effettivo avvio del servizio.

Per le attività di pre-avviamento non è previsto alcun compenso in quanto attività propedeutiche allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

Per i primi tre mesi l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova a fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio/la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino al subentro del nuovo contraente o altra data comunicata dall'Azienda USL ;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;

Articolo 3 Tipologia e modalità di esecuzione del servizio

L'aggiudicataria sarà tenuta ad espletare puntualmente eventuali indicazioni operative sulla modalità di svolgimento del servizio, ancorché qui non espressamente previste.

4.1 - Prelievi ematici e raccolta campioni biologici nei punti prelievo.

L'attività di servizio prelievi ematici e raccolta dei campioni biologici di cui al presente Capitolato Speciale, dovrà svolgersi presso alcune sedi territoriali e ospedaliere dell'AUSL di Bologna e negli orari concordati con il Direttore dell'esecuzione o suoi assistenti.

Indicativamente il servizio viene erogato su appuntamento opportunamente calendarizzato, presso le sedi e negli orari riepilogati nella tabella sottostante, salvo eventuali modifiche che verranno successivamente stabilite tra le parti, compresa l'eventuale e futura riattivazione nel periodo contrattuale dell' "accesso diretto", previa condivisione delle modalità con la ditta aggiudicataria.

SEDI	Poltrone =Personale inf\med esterni	Orari sedute e frequenza	ORE Operatore die	Numero prelievi\h =prelievi per seduta	Totale prelievi Settimana su 4 gg Lun-sab	n. Ritiri al giorno	NOTE
Valsamoggia (3 sedi)	1	7,30-9,30 lunedì martedì venerdì	2,5 x ogni sede x 4 giorni	28	112 (solo 4 giorni)	1	Sedi: Savigno, Castello di Serravalle, Montesanspietro



		sabato					
Anzola	2	7,30-11,30 dal lunedì al sabato	9 (4,5+4,5)	112	672	2	
San Pietro in Casale	2 + 1	7,30-11,30 dal lunedì al sabato 7,30-9,30 dal lunedì al sabato	11 (4,5+4,5+2)	112 + 21 =133	672 + 126 =798	2	
Budrio	2	7,30-11,30 Dal lunedì al sabato	9 (4,5+4,5)	112	672	2	
Calderara	1	7,15-8,45 Dal lunedì al sabato	2	21	126	1	
Bellaria	2	7,30-11,30 Dal lunedì al sabato	9 (4,5+4,5)	112	672	2	
Mengoli	3	7,30-11,30 dal lunedì al sabato	13,5 (4,5+4,5+4,5)	168	1008	2	
Zola	2	7,30-11,30 dal lunedì al sabato	9 (4,5+4,5)	112	672	2	
S. Isaia	2	7,30-11,30 dal lunedì al sabato	9 (4,5+4,5)	112	672	2	
totali	18 operatori		74	910	5404	16	

N.B.



- Frequenza di sicurezza (**per emergenza covid-19**): minimo 12 prelievi e max 14 prelievi/h per poltrona. N. accessi totale medio per poltrona: 1 ogni 4 minuti (le agende si configurano con 14 prelievi ora + 1 consegna per poltrona). Il n.ro dei Prelievi sopra indicato non comprende quindi il n.ro delle consegne materiale biologico.
- Ogni operatore dovrà gestire: accettazione, identificazione utente, esecuzione prelievo e ritiro campioni biologici (ove non organizzato diversamente nella struttura), disinfezione poltrona e ripristino DPI. Per funzione di accettazione si intende: inserimento nel sw, consegna cedola ritiro e foglio pagamento ticket. Preparazione borse per trasporto (2 trasporti al giorno per punto prelievo se 4 ore di attività) alle 9.30 e alle 11.30, termini perentori.
- Orario apertura seduta al pubblico come indicato su singola sede.
- Ore personale alla poltrona con tempi di ripristino ed invio campioni + 15' anticipo e + 15' chiusura (esempio 7,15-11,45 =4,30 a operatore\giorno\poltrona) quindi 74 ore giornaliere di operatore con 18 prelevatori .
- Nei punti prelievi Calderara, Budrio e Bellaria l'attività del punto prelievi sarà svolta sia dalla ditta aggiudicataria che da operatori AUSL.

Gli orari si riferiscono all'accessibilità da parte degli utenti, fermo restando che le prestazioni dovranno essere ultimate per tutti gli utenti che si presenteranno in detti orari, compatibilmente con la tempistica prevista per il ritiro e trasporto delle provette.

Oltre quanto sopra elencato, il servizio comprende anche la gestione della produzione e differenziazione dei rifiuti a norma di legge e secondo quanto previsto dalle procedure aziendali.

Articolo 4 Oneri a carico della ditta aggiudicataria

Saranno a carico dell'aggiudicataria tutte le spese inerenti la fornitura del vestiario per il personale e di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento dell'attività.

L'Aggiudicataria s'impegna:

- a garantire in ogni caso il risultato ottimale delle singole prestazioni, senza poter addurre motivi giustificativi di tipo organizzativo;
- a garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale e con i requisiti indicati all'art. 8 del presente Capitolato;
- provvedere a sostituire il personale impiegato nel servizio nel caso di eventuali segnalazioni, adeguatamente motivate, da parte dei responsabili distrettuali e/o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- garantire la partecipazione del personale impiegato ad eventuali momenti di formazione specifica organizzati dall'AUSL, sostenendo con proprio onere la partecipazione a tali attività;
- a istruire il personale in maniera tale che lo stesso mantenga un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e, in particolare, con l'utenza.
- a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni di carattere organizzativo, regolamentare ed igienico che l'Amministrazione dell'AUSL ritenga di dover



impartire sulle modalità di esecuzione del servizio, oltre che tutte le norme vigenti in materia di antinfortunistica, di antincendio, di igiene pubblica, o che venissero emanate durante il periodo di validità del contratto;

- a munire i lavoratori di apposito tesserino di riconoscimento del personale: esso riporterà sulla parte frontale il logo della ditta, la foto dell'operatore, il nome di battesimo con l'iniziale del cognome nonché l'eventuale numero di matricola e l'indicazione del profilo di appartenenza, ai sensi del comma 1, lettera U, art. 18 del D. L.gs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- garantire, prima dello scadere dell'appalto, per almeno 15 giorni, un corretto e puntuale supporto al fine di facilitare l'eventuale subentro del nuovo operatore dal punto di vista operativo e documentale.

La ditta Aggiudicataria non potrà effettuare prestazioni non previste dall'appalto senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'AUSL

Articolo 5 Oneri a carico dell'AUSL di Bologna

Rimangono a carico dell'AUSL i seguenti oneri connessi all'espletamento del servizio:

- il materiale necessario per l'esecuzione del servizio (es. guanti, materiale di medicazione, aghi, tamponi, cancelleria, etichette per provette)
- le provette compatibili con le apparecchiature del Laboratorio presso il quale verranno eseguiti gli esami dei campioni
- i contenitori campioni urine;
- le linee telefoniche;
- le attrezzature informatiche e tecnico economali quali PC, monitor, stampanti, scanner, fax, fotocopiatrici, calcolatrici;
- le licenze per i sistemi operativi utilizzati, software di base per videoscrittura, calcolo elettronico, posta elettronica; i software gestionali;
- i locali ed arredi già in loco.

Nel caso in cui lo spazio di esecuzione del servizio sia ad esclusivo utilizzo dell'appaltatore, al momento dell'avvio dello stesso, i locali, il mobilio e le attrezzature verranno consegnati e messi nella disponibilità dell'appaltatore previa apposita redazione di un verbale di consegna che contenga la descrizione e la consistenza dei luoghi e dei beni, redatto in contraddittorio tra il Coordinatore del servizio e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I luoghi e i beni sopra citati devono essere rimessi nella disponibilità della stazione appaltante, nel rispetto dello stato originario fatta salva l'ordinaria usura per l'utilizzo diligente, alla scadenza del contratto o comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di rilascio che la stazione appaltante potrà presentare all'appaltatore; della riconsegna dei luoghi e dei beni verrà redatto apposito verbale finale di consistenza e conservazione.

L'attività dell'appaltatore dovrà svolgersi in perfetta autonomia organizzativa e non dovrà interferire con le altre attività presenti nelle sedi distrettuali della stazione appaltante.



L'Azienda tramite i propri incaricati potrà accedere in ogni momento nei locali individuati per effettuare interventi manutentivi ed ogni altro eventuale controllo, anche operativo sulla regolare esecuzione del servizio. Alla conclusione dell'affidamento, eventuali danni ai locali, mobilio e attrezzature, causati dagli operatori impiegati nel servizio, le spese necessarie al loro ripristino verranno addebitati all'aggiudicataria. I beni e le attrezzature acquisite dall'aggiudicataria a titolo di sostituzione per rottura e/o danneggiamenti resteranno di proprietà dell'Azienda, quelli acquisiti durante il periodo contrattuale a titolo di integrazione resteranno di proprietà dell'aggiudicataria.

Per quanto qui non espressamente previsto si farà riferimento alle norme del Codice Civile.

Articolo 6 Personale impiegato, requisiti di professionalità

7.1 - Personale della ditta aggiudicataria

Per assicurare le prestazioni contrattuali la ditta aggiudicataria si avvarrà di proprio personale qualificato, sotto la sua esclusiva responsabilità, garantendo una presenza costante delle unità numeriche lavorative indispensabili al corretto espletamento del servizio, e provvedendo alle eventuali assenze con immediata sostituzione.

Il personale impiegato di sicura e specchiata moralità deve possedere i requisiti di professionalità e flessibilità necessari per lo svolgimento della prestazione prevista dal presente Capitolato, in particolare, dovranno sussistere i seguenti requisiti **minimi**:

- gli operatori sanitari dovranno essere in possesso di Laurea idonea allo svolgimento del servizio, ovvero titoli pregressi equivalenti e regolare iscrizione, ove prevista, al corrispondente Ordine professionale. Il titolo conseguito all'estero è valido purché riconosciuto equipollente a quelli italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia; a tal fine devono essere indicati, gli estremi del provvedimento di equipollenza.

- il rispetto dei seguenti requisiti:

1. iscrizione al rispettivo ordine professionale;
2. certificazione BLS (Basic Life Support and Defibrillation), in corso di validità attestante le competenze per praticare le tecniche di rianimazione cardio polmonare, anche con l'utilizzo del defibrillatore;
3. essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge;
4. essere adeguatamente formato e addestrato per le specifiche attività di cui all'art. 4;
5. possedere idoneità sanitaria senza limitazioni di sorta per i rischi lavorativi specifici in ambito socio-sanitario;
6. essere in possesso dei crediti ECM previsti dalla vigente normativa in materia e/o adempiere al raggiungimento dei crediti formativi secondo le modalità e la tempistica previsti dalla normativa in vigore.

Il personale che dimostrerà di non essere idoneo, per qualsiasi motivo, all'espletamento a regola d'arte dei servizi, o che dia motivo di fondata lagnanza da parte dell'Azienda appaltante, dovrà essere sostituito a richiesta dell'AUSL.



Prima dell'avvio del servizio, l'Aggiudicataria deve fornire, al Direttore dell'Esecuzione, l'elenco nominativo, con le relative qualifiche e livello di inquadramento contrattuale applicato, nonché del CCNL applicato, del personale adibito al servizio, compresi gli eventuali sostituti.

Successivamente, dovrà essere segnalata ogni variazione che dovesse intervenire in merito al suddetto elenco e, in tal caso, il nuovo personale dovrà possedere qualifiche e competenze di pari livello e dovrà essere trasmesso al Direttore dell'Esecuzione, prima dell'immissione in servizio.

La Ditta aggiudicataria si impegna a svolgere le necessarie attività di informazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori, predisponendo appositi programmi di formazione, ed è fatto altresì obbligo di formare in materia di sicurezza il personale impiegato per l'erogazione dei servizi del presente appalto, come previsto dal T.U. 81/2008 di cui all'art. 11.

Prima dell'impiego in servizio il Direttore dell'Esecuzione accerterà il possesso dei requisiti richiesti da parte del personale indicato.

L'AUSL non garantirà alcuna attività formativa rivolta al personale dell'aggiudicatario che dovesse subentrare per ragioni di turnover, dimissioni, cessazioni, ecc. restando, pertanto, a carico dello stesso operatore economico provvedere a garantire tale attività, non pregiudicando in ogni caso la completa efficienza del servizio.

L'Aggiudicataria è unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale assegnato per l'erogazione dei servizi di cui trattasi, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, e normative contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro, ed in particolare, di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

L'appaltatore è responsabile della puntuale esecuzione del servizio, promuovendo tutte le iniziative atte a garantire la regolarità e la continuità del servizio, assicurando l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza a qualsiasi titolo.

7.2 - Coordinatore del servizio

Il Coordinatore del Servizio è l'interfaccia tra gli operatori e i servizi dell'AUSL in quanto è il referente nominato dalla ditta aggiudicataria e risponde per il comportamento degli operatori impiegati nel servizio nei confronti dell'Amministrazione per il regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato.

Il Coordinatore del Servizio o un suo sostituto dovrà essere reperibile telefonicamente tutti i giorni lavorativi per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria anche al di fuori dell'orario di servizio; allo stesso si farà riferimento per ogni problema o per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. In caso di sostituzione del Coordinatore del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente darne comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del contratto inviando congiuntamente i riferimenti del Coordinatore proposto in sostituzione.

Il Coordinatore deve possedere adeguata esperienza in ruoli di coordinamento di attività di tipo sanitario e avrà il compito di:

- supervisionare il lavoro del personale impiegato nelle attività;



- rapportarsi e interloquire per tutte le attività oggetto del presente Capitolato con il Direttore dell'Esecuzione o suo delegato;
- segnalare tempestivamente all'Amministrazione appaltante qualsiasi problema inerente il servizio;
- rapportarsi con il personale aziendale addetto alla verifica dell'attività stessa e partecipare ai controlli di qualità e funzionalità del servizio;
- pianificare, organizzare (definendo le turnistiche e la loro gestione) e vigilare sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo quanto stabilito dal presente Capitolato e sulla corretta applicazione delle direttive aziendali in essere;
- provvedere alla diffusione delle informazioni al gruppo di lavoro.

Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dal presente Capitolato fatte in contraddittorio con il Coordinatore di cui al presente articolo, si intendono fatte direttamente all'Aggiudicataria.

Articolo 7 - Reportistica

Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto dovrà essere documentato dalla Ditta aggiudicataria attraverso un'adeguata e concordata reportistica da trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Indicativamente si prevedono dei report a cadenza mensile, che dovranno riportare: il numero complessivo di prelievi effettuati, il numero giornaliero di prelievi effettuati distinti per sede e per tipologia di prelievo effettuato, il numero delle consegne del solo materiale (es. provette urine senza prelievo)

Articolo 8 Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.lgs. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

Articolo 9 Osservanza sulle norme di sicurezza

La ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere all'ente, almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e ogni qualvolta questi dovesse essere variato, il nominativo e il recapito telefonico del sostituto.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., effettuando la valutazione dei rischi lavorativi connessi alla propria attività e adottando le misure di prevenzione e protezione contro i rischi stessi, rendendone edotti i lavoratori.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e l'operatore economico, qualora richiesto e se necessario, procederanno alla stesura di un piano di coordinamento per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.

Il personale dell'aggiudicataria dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d'idoneità alla mansione specifica



(espressa dal medico competente dell'operatore economico stesso) ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.. I controlli sanitari, a cura e a spese dell'aggiudicataria, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

In ogni momento l'AUSL potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

Qualsiasi violazione di norme di prevenzione infortuni ed igiene di lavoro risulta violazione degli obblighi contrattuali nei confronti di questa Azienda e, pertanto, se contestata in modo documentato, potrà diventare causa di immediata risoluzione del contratto.

Articolo 10 Polizze assicurative

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

La ditta dovrà stipulare, prima dell'inizio dell'appalto, a sua cura e spesa, con una o più Società di assicurazione di primaria importanza una polizza RCT/RCO con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, ferma restando l'intera responsabilità dell'impresa anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'amministrazione entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.

Articolo 11 Controllo di qualità e penalità

L'AUSL di Bologna, tramite i propri incaricati (Direttore dell'Esecuzione o suo delegato), potrà effettuare in qualsiasi momento, direttamente o con personale delegato, controlli circa la qualità e la funzionalità del servizio, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto del presente Capitolato.

L'AUSL può effettuare periodiche verifiche sulle attrezzature e sul personale utilizzato dall'Aggiudicataria, per accertare che vi sia una perfetta rispondenza alle clausole del contratto e sia garantita la massima sicurezza.

Allorché si verificassero inadempienze/deficienze/irregolarità nell'espletamento dei servizi il Direttore dell'Esecuzione, o suo delegato, redigerà un apposito verbale di contestazione, da inviare alla ditta aggiudicataria tramite PEC assegnando un termine, non inferiore a 5 gg lavorativi, per la presentazione delle controdeduzioni.

Su tale documentazione si svolgerà un contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione dell'AUSL e il Coordinatore del Servizio, all'esito del quale verrà decisa l'eventuale comminazione della penale.

La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali stabiliti dal capitolato d'appalto contestati con verbale verificato in contraddittorio con l'Operatore Economico aggiudicatario, comporterà l'applicazione delle penali sotto-specificate, salvo il risarcimento per ulteriori spese derivanti dalle suddette azioni:

1. per la mancata erogazione del servizio nei tempi stabiliti: penale di € 100,00 per ogni evento;



1. per ogni segnalazione documentata di comportamento scorretto o maleducato nei confronti dell'utenza e degli operatori dell'AUSL, penale di € 100,00;
2. per la mancata reperibilità telefonica del Coordinatore del Servizio e/o suo sostituto penale di € 150,00 per evento;
3. per le mancate osservanze delle disposizioni generali, penale da € 100,00 a € 1.000,00. La variabilità della penale sarà applicata in ragione della gravità, della numerosità e della frequenza della violazione;
4. per altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento o non conformità: penale da € 100,00/giornaliere a € 1.000,00/giornaliere, in relazione alla gravità del fatto;
5. per la mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo: penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
6. per la mancata messa a disposizione o aggiornamento dell'elenco relativo al personale impiegato nell'appalto: penale di € 100,00/evento;

Il totale complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale.

L'applicazione di cinque penali nell'arco di dodici mesi legittimerà l'Azienda a risolvere il contratto.

Articolo 12 Risoluzione del contratto

L'AUSL potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 ed assicurare direttamente la continuità del servizio, come previsto all'art. 110 del medesimo Codice, nei seguenti casi:

1. mancato avvio del servizio nei termini indicati per causa imputabile all'affidatario;
2. mancato superamento del periodo di prova;
3. documentate contestazioni relativamente all'espletamento del servizio;
4. sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio in argomento;
5. gravi e ripetute inadempienze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
6. eventi ritenuti dannosi o lesivi per l'immagine e/o l'operatività dell'Amministrazione;
7. cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dall'art. dell'art. 105 del D.lgs.50/16;
8. violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
9. irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016. Qualora il ritardo sia ripetuto per più di tre volte, costituirà motivo per la risoluzione di diritto del contratto;
10. perdita da parte del aggiudicatario dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell'appalto e o per contrarre con la pubblica amministrazione;
11. in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento
12. nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dalla suddetta legge.

inoltre

13. avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;



14. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
15. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
16. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
17. in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria;
18. in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
19. qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
20. in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.

Articolo 13 Sciopero e causa di forza maggiore

L'oggetto del presente appalto costituisce un servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge 146/90 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dalla contrattazione collettiva e integrativa. Il Fornitore dovrà segnalare all'Amministrazione, mediante una comunicazione scritta, la data dello sciopero programmato con un anticipo di cinque giorni, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12.

Articolo 14 Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.



Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.



Articolo 15 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

L'AUSL di Bologna, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL <http://www.ausl.bologna.it> **sezione informazioni per operatori economici e gara di appalto-documentazione.**

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

L'Azienda USL di Bologna, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.).

Articolo 16 Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Articolo 17 Fatturazione, Pagamento e Ordini

L'aggiudicatario emetterà fatture mensili posticipate.

Dovranno essere fatturati unicamente i prelievi effettuati, mentre nulla sarà riconosciuto per il ritiro del materiale biologico.

Per consegna campione biologico si intendono tutti quei campioni di materiali che vengono raccolti direttamente dall'utente (urine, feci, espettorato e altro) e consegnati al punto prelievi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna :



I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 .

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.



La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico
---------------	--



	oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.

Articolo 18 Cessione del contratto, cessione dei crediti , Modifiche del contratto e subappalto

L'aggiudicataria esegue in proprio quanto compreso nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente a pena di nullità. La cessione del credito è regolata dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii..

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.a) del Codice, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- adesione da parte di un'altra Azienda Sanitaria dell'AVEC;
- aumento del numero delle prestazioni relative al servizio.

In tal caso l'importo della modifica non potrà essere superiore a € 1.124.032,00 oneri fiscali esclusi.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*



2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Articolo 19 Recesso dal contratto

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.

Articolo 20 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca



dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Clausola n. 10



La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 21 Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)